



COMUNE DI MORGONGIORI

- Provincia di ORISTANO -

Via Rinascita n. 6 – Tel. 0783932112 – Fax 0783932276

CAPITOLATO TECNICO

Art. 1. Condizioni generali dell'appalto

1. L'appaltatore assume la piena responsabilità dell'affidamento, della esecuzione e consegna degli interventi, in conformità alle buone regole della tecnica e nel rispetto di tutte le norme di legge vigenti, e fornisce idonee garanzie in tal senso, come nel seguito dettagliato.
2. Gli interventi e le lavorazioni dovranno essere eseguiti con materiali ed attrezzature idonee, verificate dall'appaltatore e rispondenti alle vigenti normative di riferimento. Potranno essere concessi in uso mezzi ed attrezzature di proprietà comunale, ai fini dello spostamento dei lavoratori, del trasporto dei materiali, ecc., come meglio indicato nel seguito.

Art. 2. Sicurezza sul lavoro

1. Durante le attività lavorative dovranno essere rispettate tutte le norme vigenti in materia di igiene, sicurezza e tutela dei lavoratori.
2. Poiché le attività previste dall'affidamento dovranno svolgersi all'aperto, non è prevista la presenza di dipendenti della Ditta all'interno di locali dell'Amministrazione, eccetto che per le operazioni di carico/scarico attrezzature e materiali presso i locali di deposito siti nel seminterrato dell'edificio comunale. È prevista la supervisione e il coordinamento delle attività da parte del responsabile del procedimento e, su delega e dietro istruzioni del medesimo, da parte di dipendenti del Comune, sui luoghi di lavoro, in qualità di assistenti di cantiere.
3. Ai sensi dell'art. 26, commi 1, 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008, per quanto sopra esposto, è stato elaborato il documento di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), in considerazione delle (minime) interferenze possibili tra attività lavorative svolte da dipendenti di diversi datori di lavoro.
4. I "costi della sicurezza da interferenze", da escludere dal ribasso, sono stati individuati e quantificati nel DUVRI, con la precisazione che saranno remunerati i soli costi effettivamente sostenuti dalla Ditta.
5. È stata altresì valorizzata nel quadro economico dell'intervento una somma per i c.d. "oneri aziendali della sicurezza"; anche in questo caso verranno remunerati i soli costi effettivamente sostenuti dalla Ditta, dietro presentazione dei giustificativi di spesa, senza applicare il ribasso d'asta, applicabile alle sole voci delle "spese generali" (esclusi gli oneri predetti) e dell'"utile d'impresa", come meglio specificato nella lettera di invito.
6. In tali oneri sono ricompresi i costi per la formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza, con particolare riferimento alla formazione per i lavoratori di cui al successivo art. 5.

7. La Ditta appaltatrice deve farsi carico di adottare tutti gli accorgimenti tecnici, pratici ed organizzativi volti a garantire le misure di prevenzione e protezione dai rischi dei propri lavoratori e di eventuali terzi, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.. Il responsabile della Ditta deve eseguire un attento ed approfondito sopralluogo nelle zone dove si svolgono gli interventi al fine di verificare, mediante la diretta conoscenza, tutti i possibili rischi connessi all'esecuzione del servizio in appalto nell'area interessata al servizio stesso.

8. La Ditta appaltatrice, prima della stipula del contratto, dovrà trasmettere alla stazione appaltante apposita dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'art. 26, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008; dovrà inoltre trasmettere il proprio "Documento di Valutazione dei Rischi" (DVR) per la sicurezza e la salute dei lavoratori, relativamente alle prestazioni oggetto dell'appalto, redatto ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a) e dell'art. 28 del D.Lgs. 81/2008, sottoscritto dal datore di lavoro della Ditta e dalle altre figure responsabili.

9. Il DVR dovrà essere redatto -anche in forma di documento specifico per l'appalto, integrativo del DVR generale già esistente, predisposto dalla Ditta per tutte le proprie attività lavorative- tenendo conto del DUVRI allegato ai documenti di gara, e dovrà contenere/confermare la quantificazione degli "oneri aziendali della sicurezza" già indicati in sede di offerta.

10. La mancata presentazione del DVR o la redazione non conforme alle disposizioni di legge, non consentono di procedere alla stipula del contratto per fatto e colpa della Ditta.

11. Per quanto attiene alle specifiche misure di prevenzione e protezione e alla sicurezza sul lavoro in genere, si rimanda quindi al DUVRI allegato ai documenti di gara e a quanto sarà di conseguenza esplicitato -operativamente- nel DVR della Ditta appaltatrice. Tutti gli accorgimenti necessari dovranno essere posti in essere a cura della stessa Ditta.

Art. 3. Descrizione degli interventi

1. I servizi in appalto consistono in interventi di manutenzione forestale, lavorazioni non configurabili come impianti o opere edilizie, quali:

- interventi selvicolturali per la gestione di foreste, rimboschimenti, ecc.;
- interventi di manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale a fondo naturale;
- semplici lavori di ingegneria naturalistica;
- interventi di sistemazione idraulico forestale, di ricostituzione e cura dei boschi, ecc..

2. In particolare sono previste le seguenti attività e lavorazioni:

- salvaguardia, miglioramento e recupero delle specie autoctone, protezione della rinnovazione naturale, ecc.
- pulizia di aree percorse da incendio, rimozione delle necromasse, ecc.;
- tutela antincendio, mediante sfalcio, diserbo, pulizia, taglio di ramaglie e piante infestanti, nelle banchine e cunette stradali e nelle aree in prossimità del centro abitato, riduzione della biomassa particolarmente combustibile, ecc.;
- pulizia, taglio infestanti e ripristino dell'efficienza dei corsi d'acqua e delle opere di dreno presenti nelle aree di intervento;
- ripristino di viabilità campestre a fondo naturale con ghiaia e pietrame vario;
- semplici lavori di ingegneria naturalistica, interventi di sistemazione idraulico forestale, ecc.;

- manutenzione e valorizzazione delle risorse agro-ambientali, degli spazi pubblici attrezzati, (manutenzione recinzioni, modeste opere in muratura a secco o meno, gradonamenti, contenimenti, ecc.).

3. La Ditta dovrà garantire il pieno rispetto delle norme di buona tecnica, nonché il rispetto delle leggi e norme vigenti in materia.

Art. 4. Modalità di esecuzione, ordine da tenersi nell'andamento delle lavorazioni e supervisione

1. Lo svolgimento delle lavorazioni è previsto in n. 1 turno di venti unità lavorative ciascuna, della durata di circa tre mesi. Le figure lavorative da assumere, come da punto L) della lettera di invito, sono le seguenti:

- n. 13 Operai forestali non qualificati; classificazione ISTAT "8.3.2.1.0.0 – *Personale forestale non qualificato*"; classificazione CCNL "1° livello – *operai comuni*"; mansioni richieste: da CCNL, es.: addetti alle zappature, vangature, spicconature per la preparazione e sistemazione del terreno, estirpazioni delle vegetazioni infestanti, semina e messa a dimora delle piantine, carico e scarico da automezzi;
- n. 7 Operai qualificati; classificazione ISTAT "6.1.2.1.0.9 – *1 capo Squadra; 2 Muratori; 2 Addetti alla Motosega; 2 vivaisti o giardinieri*"; classificazione CCNL "2° livello – *operai qualificati*"; mansioni richieste: da CCNL.

2. Le lavorazioni dovranno essere condotte secondo le indicazioni operative date dal responsabile del procedimento, che esercita la supervisione della attività. Su delega e dietro istruzioni del medesimo rup, i dipendenti comunali incaricati, in qualità di assistenti di cantiere, provvedono a definire sui luoghi le attività da espletarsi, le priorità e l'ordine da tenersi nell'andamento delle lavorazioni.

3. Per l'esecuzione delle lavorazioni da parte degli operatori di cui al comma 1 il responsabile del servizio potrà autorizzare l'utilizzo di mezzi, attrezzature e materiali di proprietà comunale, secondo le medesime disposizioni di cui al comma precedente.

4. Nell'espletamento dei servizi la Ditta appaltatrice deve eseguire tutte le disposizioni e indicazioni operative impartite dal responsabile del procedimento, rimanendo in essere il diritto di contraddittorio. Il controllo ed il giudizio sulla regolare esecuzione del servizio spetta al medesimo responsabile del procedimento, che lo esercita nella maniera e nelle forme di legge.

Art. 5. Formazione e qualificazione dei lavoratori

1. La verifica della necessità di formazione dei lavoratori per gli aspetti della sicurezza e, se necessaria, la stessa formazione sono a carico della Ditta.

2. Poiché la particolare tipologia di lavorazioni da svolgere rende necessario l'utilizzo di attrezzature specifiche quali motosega, decespugliatore, ecc., almeno da parte di due unità per turno, si rende necessaria da parte della Ditta apposita verifica/formazione delle figure con maggiore attitudine, con oneri formativi (compresi aspetti della sicurezza sul lavoro) e adempimenti necessari al riconoscimento della qualificazione acquisita a carico della stessa Ditta.

3. I costi per tali adempimenti sono stati appositamente inseriti nel computo della spesa, alle voci «C) *Oneri per la sicurezza "aziendali" o "interni"*» e «D) *Spese generali*», che confluiscono entrambi nel prezzo base dell'appalto.

Art. 6. Obblighi e responsabilità a carico della Ditta

1. La Ditta appaltatrice deve eseguire la migliore prestazione al fine del raggiungimento degli obiettivi fissati dal presente capitolato. Pertanto, il personale della Ditta deve segnalare al responsabile del procedimento o altro personale del Comune, in modo preciso e dettagliato, tutte le difficoltà incontrate nello svolgimento del servizio.
2. La Ditta è responsabile verso l'Ente appaltante del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutti i luoghi ed i materiali avuti in consegna dall'Ente appaltante e della disciplina ed operato dei propri dipendenti. Essa è quindi responsabile dell'operato dei propri dipendenti e degli eventuali danni a persone o cose, nessuno escluso, che il personale o i mezzi in uso possano arrecare nell'esercizio delle mansioni inerenti al servizio assunto, e deve pertanto adottare tutti i provvedimenti e le cautele atti ad evitare tali inconvenienti e danni.
3. Qualora l'appaltatore non dovesse provvedere al risarcimento di eventuali danni e/o alla messa in pristino dei luoghi entro il termine fissato in apposita lettera di notifica, l'Ente appaltante provvederà direttamente, con diritto di rivalsa sull'importo della garanzia definitiva prestata e/o sui ratei di successiva scadenza.
4. La Ditta appaltatrice deve garantire la copertura assicurativa di eventuali danni procurati a persone e cose, con propria idonea polizza di Responsabilità Civile di massimale pari almeno a € 500.000,00 per sinistro, per persona lesa e per danni a cose.
5. In caso di infortunio o incidente, ovvero di accertamento di situazioni di pericolo, la Ditta appaltatrice deve dare immediata esecuzione a quanto previsto dalle norme che regolano la materia della sicurezza sul lavoro.
6. La Ditta appaltatrice deve comunicare all'Ente appaltante ogni variazione eventualmente intervenuta nei propri organi societari.